

# **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE** **“SOCIETA’ DELLE BELLE ARTI CIRCOLO DEGLI ARTISTI ”**

*(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)<sup>1</sup>*

## **Titolo I**

### **Costituzione e scopi**

#### **Art.1 - Denominazione-sede-durata**

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione non riconosciuta denominata “**SOCIETA’ DELLE BELLE ARTI-CIRCOLO DEGLI ARTISTI**”, ai sensi dell’art. 36 e segg. Del Codice Civile, di seguito indicata anche come “Associazione”.

L’Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, “Casa di Dante”, Via Santa Margherita 1R. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito del Comune di Firenze non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. Essa opera nel territorio della provincia di Firenze<sup>2</sup>.  
L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie. L’Associazione ha durata illimitata.

#### **Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “APS” o dell’indicazione di “associazione di promozione sociale”**

A decorrere dall’avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell’Associazione nell’apposita sezione di questo, l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell’iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell’Associazione diventerà quindi “**SOCIETA’ DELLE BELLE ARTI-CIRCOLO DEGLI ARTISTI APS**” oppure “**SOCIETA’ DELLE BELLE ARTI-CIRCOLO DEGLI ARTISTI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE**”. L’Associazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.<sup>3</sup> Fino all’istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l’acronimo “APS” o l’indicazione di “associazione di promozione sociale” potranno

---

<sup>1</sup>. Il presente modello di statuto è stato redatto partendo dal presupposto che il Presidente sia nominato all’interno del Consiglio Direttivo, e le diverse disposizioni statutarie relative a tale carica sono coerenti con tale impostazione. Qualora si decidesse di far nominare il Presidente direttamente dall’Assemblea si consiglia di utilizzare l’apposito modello di statuto presente sul sito.

<sup>2</sup>. Indicare l’ambito di operatività dell’associazione, specificando se questo si limiti solamente al territorio comunale o provinciale, oppure possa estendersi anche al livello nazionale e/o internazionale.

<sup>3</sup>. L’art.91, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”) prevede che chiunque utilizzi in modo illegittimo l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS”, sia soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 10.000 euro. La sanzione è raddoppiata quando l’illegittimo utilizzo è finalizzato ad ottenere da terzi l’erogazione di denaro o di altre utilità.

comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla Legge 383 del 2000.<sup>4</sup>

### **Art.3 - Scopi**

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,<sup>5</sup> attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.<sup>6</sup>

3. Essa opera nei seguenti settori:<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>. La Circolare del Ministero del Lavoro n.20 del 27 dicembre 2018 ha precisato infatti che, durante il periodo transitorio e fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" (o l'indicazione di "associazione di promozione sociale") potrà comunque essere inserito nella denominazione da parte delle organizzazioni che risultano iscritte nei relativi registri, e ciò in base all'art.101, c.3, del Codice del Terzo settore.

<sup>5</sup>. Ex art.4, c.2, del Codice del Terzo settore, non possono essere enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati da tali enti.

<sup>6</sup>. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, le APS, a differenza delle ODV, possono realizzare la loro attività in maniera prevalente o esclusiva in favore dei propri associati, potendo comunque svolgerla (sia in modo prevalente che esclusivo) anche nei confronti di terzi.

<sup>7</sup>. Indicare una o più attività di interesse generale che l'associazione intende svolgere e che rientrano fra quelle previste tassativamente dall'art.5, c.1, del Codice del Terzo settore, che vengono qui di seguito riportate:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- a) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

L'Associazione ha quindi lo scopo di costituire un centro culturale inteso a promuovere la diffusione dell'Arte della Pittura, della Scultura e della Grafica.

#### **Art.4 – Attività**

- 
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
  - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
  - l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
  - m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
  - n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
  - o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
  - p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;
  - q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
  - s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n.141, e successive modificazioni;
  - t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  - u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  - v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
  - w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
  - x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
  - y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.225, e successive modificazioni;
  - z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione ha lo scopo di costituire un centro culturale inteso a promuovere la diffusione dell'Arte della Pittura, della Scultura e della Grafica e potrà svolgere le seguenti attività:<sup>8</sup>

1. accogliere nelle sue file gli artisti di ogni scuola e tendenza e gli amatori d'arte che ne facciano richiesta;
2. stimolare tutte le azioni atte a suscitare tra gli artisti una fraternità spirituale, che è premessa indispensabile per la costituzione di una famiglia artistica;
3. destinare senza finalità commerciali le sue sale a Mostre collettive di gruppo ed individuali di artisti soci e non soci e a tutte quelle esposizioni di opere di artisti illustri che giovino al prestigio dell'Associazione;
4. promuovere riunioni, conferenze ed ogni altra manifestazione culturale intesa a mettere a contatto artisti ed amatori d'arte;
5. promuovere, curare, collaborare alla realizzazione di pubblicazioni e cataloghi ed altro materiale relativo agli scopi culturali ed artistici dell'Associazione;
6. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

La partecipazione alle mostre ed alle manifestazioni è libera e gratuita sia per i soci che per i non soci, salvo quanto previsto dal successivo art.10.

L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

## **Titolo II**

### **Norme sul rapporto associativo**

#### **Art.5 - Norme sull'ordinamento interno**

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

---

<sup>8</sup>. Le attività sono le azioni pratiche e concrete attraverso le quali vengono perseguite le finalità (elencate nell'art.3, c.4) e pertanto realizzate le attività di interesse generale (elencate nell'art.3, c.3).

Per riprendere l'esempio legato alla solidarietà internazionale: la cooperazione allo sviluppo rappresenta l'attività di interesse generale; l'aiuto e il sostegno ai bambini che vivono nei Paesi poveri è una delle possibili finalità; l'invio di cibo, vestiti, medicine, farmaci, ed in generale di altri beni di prima necessità è una delle possibili attività specifiche da menzionare in statuto per perseguire quel fine.

## **Art.6 - Associati<sup>9</sup>**

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.<sup>10</sup> Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è costituita da:

- a) soci fondatori;
- b) soci onorari;
- c) soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che parteciparono alla costituzione del Circolo degli Artisti nell'anno 1948.

Soci onorari sono le celebrità artistiche italiane e straniere e le persone che si sono rese benemerite dell'Associazione. La qualifica di socio onorario viene attribuita dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Sono soci ordinari:

- a) gli artisti;
- b) gli amatori d'arte

che ne facciano richiesta con le modalità previste dall'art.7.

Possono essere soci onorari ed ordinari anche soggetti diversi da persone fisiche.

Solamente i soci ordinari sono tenuti a corrispondere una quota associativa annua nella misura stabilita dall'Assemblea dei soci.

È escluso che la partecipazione all'Associazione possa essere temporanea ed inferiori ad un biennio.

## **Art.7 - Procedura di ammissione**

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chi desidera essere ammesso come socio ordinario dovrà presentare<sup>11</sup>domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, controfirmata da due soci presentatori che

---

<sup>9</sup>. Ex art.35, c.1, del Codice del Terzo settore, il numero minimo di associati necessario per acquisire e mantenere la qualifica di APS è di 7 persone fisiche o 3 APS, le quali devono essere presenti sia in fase di costituzione che durante la vita dell'associazione. Non esiste invece un numero massimo di associati.

Se, successivamente alla costituzione, il numero di associati diviene inferiore a quello minimo previsto per legge, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione è cancellata dal Registro unico nazionale del Terzo settore, a meno che essa non formuli richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

<sup>10</sup>. Ciò sulla base di quanto disposto dall'art.35, c.3, del Codice del Terzo settore.

<sup>11</sup>. Ex art.21, c.1, del Codice del Terzo settore, è comunque possibile porre dei requisiti e dei criteri per l'ammissione di nuovi associati, i quali non devono però avere natura discriminatoria, e devono inoltre essere coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta dall'associazione.

facciano parte dell'Associazione da almeno due anni.<sup>12</sup> In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa. L' idoneità del richiedente di essere ammesso come Socio Artista, dovrà essere accertata preventivamente dalla Commissione Artistica, la quale prima di esprimere il proprio giudizio avrà facoltà di visionare le opere dell' aspirante socio, presso la Società oppure nello studio dello stesso. I nominativi delle persone che hanno presentato domanda di ammissione dovranno essere affissi per almeno dieci giorni nei locali dell'Associazione per dar modo ai Soci di fare al Presidente eventuali osservazioni, che dovranno essere tenute riservatissime. Scaduto il termine dell'affissione, le domande di ammissione saranno prese in esame dal Consiglio che deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda.

L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria,<sup>13</sup> entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; la prossima Assemblea regolarmente convocata deciderà in merito all'appello presentato. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il vincolo associativo decorre dalla data di accettazione della domanda di ammissione da parte del Consiglio. Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, sempre che non venga disdetto dal Socio almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno sociale con comunicazione scritta al Consiglio. Le tasse di ammissione eventualmente deliberate dall'Assemblea dei Soci devono essere versate all'atto dell'ammissione in una sola rata anticipata. Le quote annue associative devono essere versate entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno. Il socio che entro tre mesi dall'avvenuta ammissione non avrà provveduto al pagamento della somma da lui dovuta, decade da ogni suo ulteriore diritto di far parte dell'Associazione.

## **Art.8 - Diritti e doveri degli associati**

Gli associati hanno il diritto di:

---

<sup>12</sup>. Ex art.23, c.1, del Codice del Terzo settore, può essere previsto un procedimento di ammissione diverso rispetto a quello indicato dallo stesso articolo e riportato nel modello di statuto, ad esempio stabilendo che il Consiglio Direttivo deleghi il potere di ammettere nuovi associati ad un altro organo sociale (ad esempio l'Assemblea).

<sup>13</sup>. Il potere di pronunciarsi sull'istanza di colui che si è visto rifiutare l'ammissione all'associazione può essere assegnato ad un organo diverso dall'Assemblea, quale ad esempio il Collegio dei Probiviri (qualora però tale organo sia previsto dallo statuto).

- a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.<sup>14</sup>

L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.16, c.2, del presente Statuto.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

#### **Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo**

La qualifica di associato si perde per:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità, ovvero mancato pagamento della quota associativa entro i termini previsti dall'art. 7 per un interno anno. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.7 del presente Statuto.
- c) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- d) per comprovata indegnità, ovvero comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali, o quanto abbia arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

La perdita della qualifica è pronunciata dal Consiglio Direttivo, deve essere motivata e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Essa comporta la cancellazione dall'Albo sociale e la perdita di tutti i diritti di Socio.

L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Nel caso di socio moroso il Consiglio inviterà il Socio a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di regolarizzare la sua posizione debitoria. Qualora entro trenta giorni dalla data di invio della lettera d'invito al pagamento delle quote associative dovute, il Socio non abbia regolarizzato la sua posizione, il Consiglio comunicherà al socio stesso a mezzo lettera raccomandata la perdita della qualifica di socio

---

<sup>14</sup>. Ulteriori modalità di esercizio del diritto di esaminare i libri sociali potranno essere disposte in sede regolamentare.

## **Titolo III**

### **Norme sul volontariato**

#### **Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato**

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

I soci partecipano a titolo gratuito alle attività culturali dell'Associazione. Tuttavia nell'ambito di particolari iniziative comprese fra le finalità istituzionali dell'Associazione, ed a fronte di specifici servizi, potranno essere richiesti ai Soci corrispettivi a titolo di rimborso spese; tali corrispettivi saranno determinati in misura non superiore ai costi di diretta imputazione attribuibili ai servizi resi.

#### **Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite**

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati<sup>15</sup>.

## **Titolo IV**

---

<sup>15</sup>. Per acquisire e mantenere la qualifica di APS occorre rispettare la proporzione fra volontari e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore alla metà del numero dei volontari) oppure, in alternativa, la proporzione fra associati e persone retribuite (il numero di queste ultime non può essere superiore al 5% del numero degli associati).

Per comprendere meglio il rapporto che deve esistere in una APS fra volontari e persone retribuite si può formulare il seguente esempio: se un'APS si avvale di 15 persone retribuite (non importa se dipendenti o lavoratori autonomi o di altra natura) deve avere almeno 30 volontari.

Per quanto riguarda invece il rapporto fra associati e persone retribuite, il semplice esempio che si può fare è che su una base associativa di 100 persone si possono avere al massimo 5 lavoratori (dipendenti, autonomi o di altra natura).

## Organi sociali

### Art.12 - Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:<sup>16</sup>

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;<sup>17</sup>
- c) Il Collegio Sindacale;<sup>18</sup>
- d) La Commissione Artistica;

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

### Art.13 - Assemblea dei soci: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è formata da tutti i soci ordinari in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale, i quali hanno diritto ad un voto ciascuno, secondo il principio del voto singolo di cui all'art. 2352 secondo comma, Codice Civile.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup>. Il Presidente non compare nell'elenco degli organi sociali poiché non è eletto direttamente dall'Assemblea, ma è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

<sup>17</sup>. L'organo di amministrazione, disciplinato dall'art.26 del Codice del Terzo settore, è ciò che nelle associazioni viene comunemente chiamato Consiglio Direttivo, cioè l'organo di gestione. Nel modello di statuto si utilizza appunto il termine "Consiglio Direttivo".

<sup>18</sup>. È obbligatorio nominare l'organo di controllo nel momento in cui l'associazione supera, per due esercizi consecutivi, due dei tre limiti indicati all'art.30, c.2, del Codice del Terzo settore, che sono:

- a) 110.000 euro di attivo dello stato patrimoniale;
- b) 220.000 euro di entrate;
- c) 5 dipendenti occupati in media durante l'esercizio sociale.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi tali limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria anche quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art.10 del Codice del Terzo settore.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate, la nomina dell'organo di controllo assume carattere discrezionale.

<sup>19</sup>. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere più di una delega per associato: l'art.24, c.3, del Codice del Terzo settore stabilisce infatti che per ciascun associato è possibile rappresentare sino ad un massimo di 3 associati nelle associazioni che hanno un numero di associati inferiore a 500; e sino ad un massimo di 5 associati nelle associazioni che hanno 500 o più associati.

Lo statuto potrebbe comunque altresì non prevedere alcun meccanismo di delega.

L'Assemblea elegge di volta in volta con voto palese il Presidente ed il Segretario.

La convocazione dell'Assemblea sarà fatta per invito personale ai Soci al loro domicilio a mezzo posta non raccomandata o per e-mail almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, data e ora, il luogo, della prima e della seconda convocazione. Una copia dell'invito dovrà essere affissa nei locali del Circolo. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria può altresì essere convocata quando ne faccia richiesta scritta la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza,<sup>20</sup> sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Di ciascuna assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene redatto il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, da trascrivere a cura del Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum<sup>21</sup>**

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) Discutere ed approvare il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) Fissare la misura della quota annua dei Soci ordinari;
- c) Delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- d) Determinare l'indirizzo e l'attività dell'associazione;
- e) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) Deliberare su eventuali proposte dei soci che siano state incluse nell'ordine del giorno mediante richiesta scritta, indirizzata al Consiglio da parte di almeno un sesto dei soci;

---

<sup>20</sup>. La videoconferenza è una modalità facoltativa di svolgimento dell'Assemblea, comunque espressamente prevista dall'art.24, c.4, del Codice del Terzo settore. La stessa disposizione prevede la possibilità di disciplinare a livello statutario il voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

<sup>21</sup>. Gli statuti delle associazioni composte da 500 o più associati possono disciplinare le competenze dell'Assemblea (elencate negli articoli 14 e 15 del modello di statuto) in deroga a quanto stabilito dall'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore, purché siano rispettati i principi di democraticità, pari opportunità, eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

- h) Deliberare sulle modifiche allo Statuto sociale;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- j) Nominare la Commissione Elettorale quando all'ordine del giorno figurano le elezioni di cariche sociali. Le modalità delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono disciplinate da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci;
- k) Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale, e su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto di sua competenza.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati ed in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione se sono presenti personalmente o per delega almeno la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il mese di Aprile, per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui all'articolo 14.

#### **Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum**

L'assemblea è convocata in via straordinaria per l'espletamento dei compiti di cui alle lettere d) ed h) dell'articolo 14.

Se l'Assemblea deve deliberare su questioni riguardanti modifiche allo Statuto o sullo scioglimento dell'Associazione, la riunione non potrà essere tenuta nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre.

Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati<sup>22</sup> e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

L'Assemblea può essere inoltre convocata in via straordinaria:

- a) su richiesta motivata del Consiglio Direttivo;

---

<sup>22</sup>. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, in sede di seconda convocazione, un quorum costitutivo più basso (ad esempio 1/3 degli associati) per le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

A differenza di quanto si prevede in sede di Assemblea ordinaria, occorre comunque stabilire un quorum costitutivo in seconda convocazione, in modo da garantire un livello di rappresentatività dell'Assemblea più elevato rispetto a quello ordinario. Non è in sostanza possibile rendere valida l'Assemblea in seconda convocazione qualsiasi sia il numero degli associati presenti: ciò al fine di impedire che una minoranza di associati possa introdurre variazioni strutturali dell'organizzazione, ledendo in tal modo il principio democratico.

- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno un sesto<sup>23</sup> dei soci.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

#### **Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto**

Ciascun socio, iscritto nel libro degli associati, ha diritto ad un solo voto, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell'associato minorenni, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, tranne nel caso in cui sia chiamata a deliberare su questioni riguardanti la persona di un socio, nel qual caso il voto è segreto, con le modalità proposte dal Presidente. Si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti.

Le elezioni delle cariche sociali dovranno avere luogo nello stesso giorno fissato per l'Assemblea o in altro successivo stabilito dall'Assemblea stessa. Il voto per le elezioni delle cariche sociali verrà espresso a mezzo scheda segreta. Sono escluse ad ogni modo le votazioni per acclamazione.

#### **Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica**

L'associazione è diretta e amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea tra i soci ordinari<sup>24</sup> in regola con il versamento della eventuale quota associativa, composto da nove Consiglieri che facciano parte dell'Associazione da almeno due anni. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

---

<sup>23</sup>. Può essere prevista una percentuale minima di associati per convocare l'Assemblea diversa da quella prevista nel modello di statuto, purché non inferiore a 1/10 degli associati.

<sup>24</sup>. A differenza delle ODV, nelle quali tutti i Consiglieri devono essere eletti dall'Assemblea fra gli associati, nelle APS, ex art.26, c.2, del Codice del Terzo settore, la maggioranza dei Consiglieri deve essere eletta dall'Assemblea fra le persone fisiche associate oppure, in ipotesi di associazione di "secondo livello", fra coloro che sono indicati dagli enti giuridici associati. È quindi possibile che una minoranza dei componenti il Consiglio Direttivo non sia eletta fra gli associati, ammettendosi in questo modo anche i membri di diritto.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni<sup>25</sup> e sono rieleggibili<sup>26</sup>. Se in questo periodo viene a mancare per dimissioni o per morte, uno o più Consiglieri, subentrano al loro posto quello o quelli che nel corso delle ultime elezioni hanno riportato il maggior numero di voti. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto**

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri e comunque non meno di una volta al mese nel periodo Ottobre-Giugno. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo elegge un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti; non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti degli intervenuti e in caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Il Consigliere che sia rimasto assente per quattro sedute consecutive senza giustificato motivo, sarà dichiarato decaduto.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto a cura del Segretario nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

#### **Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, amministra il patrimonio dell'Associazione ed in particolare ha il compito di:

- a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- b) organizzare le Mostre, altre manifestazioni artistiche ed attuare le iniziative che possono riuscire favorevoli agli interessi dell'Associazione;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, anche straordinarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

---

<sup>25</sup>. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato del Consiglio Direttivo, tale comunque da non impedire il fisiologico avvicendamento democratico che deve caratterizzare un'associazione.

<sup>26</sup>. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, è possibile prevedere un numero massimo di mandati (complessivi e/o consecutivi) per coloro che ricoprono la carica di Consigliere.

- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario dell'Associazione ed il Tesoriere;<sup>27</sup>
- f) nominare i membri della Commissione Artistica;
- g) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- h) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- i) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- j) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- l) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- m) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- n) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;<sup>28</sup>
- o) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- p) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

### **Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo**

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, che ne prende atto;<sup>29</sup>
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;
- c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente Statuto;

---

<sup>27</sup>. È possibile che lo statuto preveda la nomina, da parte del Consiglio Direttivo, di altre cariche, quali quella di Tesoriere, il quale si occupa della tenuta dei libri contabili dell'associazione.

<sup>28</sup>. Ex art.13, c.6, del Codice del Terzo settore, qualora l'associazione svolga attività diverse da quelle di interesse generale (ex art.6 del Codice) è compito del Consiglio Direttivo documentare il carattere secondario e strumentale di tali attività, a seconda dei casi, nella relazione di (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie) o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

<sup>29</sup>. Le dimissioni del Consigliere sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

- d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione,<sup>30</sup> salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.<sup>31</sup> Fino alla conferma da parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui la maggioranza dei Consiglieri cessi dall'incarico, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto<sup>32</sup> e il Presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

#### **Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento**

L'Assemblea generale dei soci elegge un Collegio Sindacale composta da tre sindaci effettivi e un supplente. Almeno uno dei componenti dell'organo di controllo deve possedere i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione

---

<sup>30</sup>. La cooptazione è un metodo per la scelta dei nuovi membri di un organo collegiale nel momento in cui alcuni dei membri di tale organo siano cessati prima della scadenza ordinaria. Esso prevede che la scelta del nuovo membro venga fatta dallo stesso organo collegiale senza procedere ad elezioni democratiche.

Nelle associazioni, visto il regime democratico che le caratterizza, la nomina per cooptazione può essere fatta dal Consiglio Direttivo scegliendo tra gli associati dell'ente, ma deve comunque essere ratificata dalla prima Assemblea ordinaria utile.

<sup>31</sup>. Rispetto a quanto previsto dall'art. 21, c.2, del modello di statuto, le modalità per sostituire i Consiglieri possono essere disciplinate in modo diverso.

<sup>32</sup>. Rispetto a quanto indicato dal modello di statuto, è possibile prevedere, applicando per analogia l'art.2386, c.2, del Codice civile in tema di società, che al venir meno della maggioranza dei Consiglieri non decada automaticamente l'intero Consiglio Direttivo, ma che i Consiglieri rimasti in carica convochino l'Assemblea affinché questa provveda a sostituire i mancanti.

L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni<sup>33</sup> e vi rimangono anche in caso di dimissioni del Consiglio. Esso nomina al proprio interno un Presidente.<sup>34</sup>

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

### **Art.23 - Competenze dell'organo di controllo**

1. È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile, nello specifico esaminare i libri sociali, riscontrare le scritturazioni e compiere periodiche verifiche di cassa;
- d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
- f) partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio consuntivo dell'esercizio. I sindaci effettivi hanno il diritto di partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio direttivo.

Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.<sup>35</sup>

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari

---

<sup>33</sup>. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di controllo, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

<sup>34</sup>. Solo se l'organo di controllo è un organo collegiale.

<sup>35</sup>. Nel caso in cui si scelga di affidare all'organo di controllo anche la revisione legale dei conti, e quindi si decida di non nominare un apposito organo di revisione, l'organo di controllo deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Nel caso di istituzione di patrimoni destinati ex art.10 del Codice del Terzo settore, la revisione legale è obbligatoria e non può essere affidata all'organo di controllo: in tal caso deve quindi essere nominato un apposito organo di revisione.

## **Art.24 - L'organo di revisione**

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri,<sup>36</sup> eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni<sup>37</sup> ed è rieleggibile.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.<sup>38</sup>
4. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
5. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
6. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di revisione decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
7. I membri dell'organo di revisione devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

## **Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica**

L'Associazione è rappresentata legalmente dal Presidente che la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.<sup>39</sup> E può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) firmare le nomine a Socio, i mandati di riscossione e di pagamento, la corrispondenza ed ogni altro atto riguardante gli interessi dell'Associazione che la impegnano sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;

---

<sup>36</sup>. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere previsto un diverso numero di componenti dell'organo di revisione, così come può essere prevista l'elezione di un organo di revisione monocratico. È possibile affidare l'incarico anche ad una società di revisione legale. Sia che si tratti di persone fisiche che di società, il requisito necessario è quello dell'iscrizione al registro dei revisori legali.

<sup>37</sup>. Rispetto a quanto indicato nel modello di statuto, può essere prevista una durata diversa per il mandato dell'organo di revisione, anche parificandola a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

<sup>38</sup>. Solo se l'organo di revisione è un organo collegiale.

<sup>39</sup>. Le dimissioni del Presidente sono un atto giuridico unilaterale e non necessitano pertanto di approvazione da parte del Consiglio Direttivo, il quale si limita a prenderne atto.

- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro **15 (quindici)** alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, e il Consiglio Direttivo, fissandone l'ordine del giorno.

#### **Art.20 - Il Segretario: nomina e funzioni**

Il segretario è nominato dal Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni di cancelleria e di archivio, ovvero:

- a) tiene la corrispondenza;
- b) compila il Bilancio preventivo secondo le decisioni prese dal Consiglio;
- c) redige e presenta al Consiglio il Bilancio Consuntivo, tiene evidenza della gestione finanziaria, cura gli incassi e provvede ai pagamenti;
- d) cura l'andamento amministrativo delle Mostre e di ogni altra manifestazione dell'Associazione;
- e) redige i verbali del Consiglio, dirama gli inviti per assemblee e per le riunioni del Consiglio e della Commissione Artistica;
- f) controfirma le attestazioni di nomina a Socio, cura le affissioni degli avvisi stabiliti dal presente Statuto e quelle che il Consiglio ritiene necessarie.

In caso di motivato impedimento del Segretario, il Presidente delega un sostituto scelto tra i Consiglieri.

#### **Art. 23- Commissione Artistica: composizione**

La Commissione artistica è composta da 5 (cinque) membri: un Presidente, scelto dal Consiglio Direttivo anche persone di un elevato prestigio culturale non socie, dal Presidente dell'Associazione con facoltà di farsi rappresentare da altro membro del sodalizio e da 3 (tre) membri, anche non soci, scelti dal Consiglio Direttivo fra esponenti del mondo artistico e culturale.

In caso di assenza del Presidente della Commissione Artistica, assume la presidenza il membro più anziano. Nell'eventuale parità di presenze e di voti di giudizio prevale il voto del Presidente della Commissione Artistica

Se nel periodo di durata della carica venisse a mancare in modo continuativo la collaborazione di uno o più membri della Commissione Artistica, il Consiglio ha facoltà di procedere con la sostituzione, temporanea o definitiva, sentito il parere del Presidente della Commissione stessa.

#### **Art. 24- Commissione Artistica: poteri**

La Commissione Artistica è l'organo tecnico al quale il Consiglio si rivolgerà per tutte le questioni che impegnano la vita artistica dell'Associazione.

Alla Commissione Artistica è devoluto lo studio dei programmi annuali delle attività artistiche e culturali dell'Associazione. La Commissione potrà, ove lo ritenga opportuno, avvalersi della consulenza di esperti. In particolare, la Commissione Artistica:

- a) esamina i requisiti degli aspiranti alla qualifica di socio artista, secondo il disposto dell'art.7;
- b) esprime un giudizio sulle opere che gli artisti intendono esporre nelle mostre personali o di gruppo dell'Associazione;

- c) nelle mostre sociali, la Commissione Artistica può intervenire per esaminare le opere presentate allo scopo di tutelare la dignità della manifestazione;
- d) da la propria assistenza tecnica per la buona riuscita di tutte le manifestazioni artistiche promosse dall'associazione.

### **Art.25 - Responsabilità degli organi sociali**

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

I Consiglieri, i direttori generali, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

## **Titolo V**

### **I libri sociali**

#### **Art.26 - Libri sociali e registri**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:<sup>40</sup>

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera c), sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali qualora ne facciamo richiesta scritta al Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato. L'Associazione deve inoltre tenere il registro dei volontari.

## **Titolo VI**

### **Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio**

#### **Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro**

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

---

<sup>40</sup>. Le disposizioni relative ai libri sociali obbligatori sono contenute nell'art.15 del Codice del Terzo settore; quelle relative al registro dei volontari si trovano all'art.17, c.1, dello stesso Codice.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art.28 - Risorse economiche**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

#### **Art.29 - Bilancio di esercizio<sup>41</sup>**

L'anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno.<sup>42</sup>

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio consuntivo di esercizio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno successivo e redigere la relazione annuale, che unitamente a quella dei Sindaci Revisori,<sup>43</sup> che unitamente a quella dei Sindaci saranno presentate all'Assemblea ordinaria dei soci. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni<sup>44</sup> dalla chiusura dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far

---

<sup>41</sup>. Il bilancio di esercizio che la legge (in particolare l'art.20, c.1, del Codice civile e l'art.25, c.1, del Codice del Terzo settore) prevede come obbligatorio è il bilancio consuntivo. Il bilancio preventivo è invece facoltativo; diventa obbligatorio qualora lo si preveda in statuto.

<sup>42</sup>. L'esercizio sociale può anche non coincidere con l'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), ben potendo un'associazione decidere di avere un esercizio sociale a cavallo di due annualità (ad esempio con inizio 1° luglio e termine il 30 giugno).

<sup>43</sup>. Ex art.13, c.1, del Codice del Terzo settore, gli enti del Terzo settore (e quindi anche le APS) devono redigere il bilancio di esercizio, il quale è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione (tale documento illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie), se le entrate o i proventi annuali sono pari o superiori a 220.000 Euro.

Se invece le entrate o i proventi annuali dell'ente sono inferiori a 220.000 euro, il bilancio può essere redatto nella forma del semplice rendiconto per cassa.

<sup>44</sup>. Applicando per analogia quanto dispone l'art.2364, c.2, del Codice civile in tema di società, è possibile prevedere, nel caso di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto sociale, un

approvare il bilancio di esercizio entro il 30 Aprile. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

## **Titolo VII**

### **Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio**

#### **Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore con finalità analoghe, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

## **Titolo VIII**

### **Disposizioni finali**

#### **Art.31 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

---

maggior termine per la convocazione dell'Assemblea, comunque non superiore a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale maggior termine deve comunque essere espressamente previsto dallo statuto.

**Vademecum per la redazione dello statuto di  
associazione di promozione sociale (APS) non riconosciuta**  
*(Presidente nominato dal Consiglio Direttivo)*